



# CITTA' DI COPERTINO

(Provincia di Lecce)

**COPIA**

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 04-04-2024

**OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 09:35, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato a norma di legge.

All'appello nominale sono presenti:

SCHITO SANDRINA	P	ZIMMARI MANUELA	A
MARTINA PINA	P	CAGNAZZO PINO GIOVANNI	P
VANGELI MARIA CHIARA	A	DE GIORGI VINCENZO	P
VERNAGLIONE ROBERTA	P	ALCINI GIOVANNI	P
POLO GIANNI LUCA	P	PAGANO MARINELLA	P
NESTOLA ALESSANDRO	P	SANGIORGI SALVATORE MARIA	P
PRETE ANTONIETTA	P	LEO ANTONIO	P
FRISENDA COSIMO	P	INGROSSO GIUSEPPE	A
LUPO COSIMO VALTER	P		

Ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Presiede il Sig. COSIMO VALTER LUPO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Avv. LAURA CACCETTA

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Data: 28-03-2024

Il Responsabile del Servizio  
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Data: 28-03-2024

Il Responsabile del Servizio  
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Alle ore 9,40 si allontana il Consigliere Giovanni Alcini.

*Con riferimento all'argomento in oggetto, ha luogo la discussione risultante dal resoconto di stenotipia, allegato al presente atto, redatto dalla ditta Scripta Manent s.n.c.*

Dopodichè

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

**Richiamati** i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 17/08/2020;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 6 del 24/05/2023, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2023;

**Ritenuto**, allo scopo di garantire il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, la corretta gestione, la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare, per l'anno 2024, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria già in vigore nell'anno 2023, come di seguito riportato:

Fattispecie imponibile	Aliquota IMU per mille	Note
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4‰	Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994	1‰	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare idonea dichiarazione in cui specificare quale sia l'immobile su cui applicare l'esenzione)	esenti	
Immobili a destinazione speciale classificati nel gruppo catastale D: in genere fabbricati per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale	9,6‰	Riserva 7,6‰ allo Stato
Immobili destinati a Negozi e Botteghe (C1), Laboratori per arti e mestieri (C3) e relative pertinenze	9‰	
<b>Una sola</b> unità immobiliare ad uso abitativo, <b>non locata o data in comodato d'uso</b> , posseduta in Italia a titolo di <b>proprietà o usufrutto</b> da soggetti <b>non residenti</b> nel territorio dello Stato che siano <b>titolari di pensione</b> maturata in regime di <b>convenzione internazionale</b> con l'Italia, residenti in uno <b>stato di assicurazione diverso dall'Italia</b> (Per beneficiare della riduzione è necessario presentare idonea dichiarazione in cui specificare quale sia l'immobile su cui applicare la riduzione)	10,60‰	Riduzione del - 50% della base imponibile (introdotta dall'art. 1 comma 743 L. 234/2021)
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 (e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) concesse in <b>comodato</b> uso gratuito da persone fisiche a parenti, in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile	10,6‰	Riduzione del 50% della base imponibile

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 04-04-2024 COPERTINO

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (Per beneficiare della riduzione è necessario presentare idonea dichiarazione in cui specificare quale sia l'immobile su cui applicare la riduzione)		
Abitazione (ovvero solo immobile distinto in Catasto nelle categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) <b>locata</b> con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale (Per beneficiare dell'agevolazione è necessario presentare idonea dichiarazione in cui specificare quale sia l'immobile su cui applicare l'aliquota agevolata)	7,6‰	
Altri fabbricati, nonché unità immobiliari diverse dalle fattispecie per le quali è prevista un'aliquota agevolata	10,6‰	
Aree fabbricabili	10,6‰	
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali e quelli così come qualificati dalle lett. b), c) e d) dell'art. 758 L. 160/2019 e s.m.i.	esenti	
Terreni agricoli diversi dalle fattispecie di cui sopra	10,6‰	

**Dato atto** che la deliberazione consiliare n. 6 del 24/05/2023 ha precisato che:

- la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) opera come segue: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- l'obbligo dichiarativo IMU sorge nei casi in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta non conoscibili dal comune (art. 769 L. 160/2019); in tal senso si rinvia alle previsioni di legge nonché alle istruzioni emanate in tema di compilazione della dichiarazione IMU;

**Richiamato** l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

**Preso atto**, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 7 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Palazzo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 13; Votanti: n. 8; Voti favorevoli: n. 8; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 5 (Nestola, De Giorgi, Pagano, Sangiorgi, Leo);

## D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, già determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24/05/2023 come segue:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 04-04-2024 COPERTINO

Fattispecie imponibile	Aliquota IMU per mille	Note
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze	4‰	Detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994	1‰	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare idonea dichiarazione in cui specificare quale sia l'immobile su cui applicare l'esenzione)	esenti	
Immobili a destinazione speciale classificati nel gruppo catastale D: in genere fabbricati per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale	9,6‰	Riserva 7,6‰ allo Stato
Immobili destinati a Negozi e Botteghe (C1), Laboratori per arti e mestieri (C3) e relative pertinenze	9‰	
<b>Una sola</b> unità immobiliare ad uso abitativo, <b>non locata o data in comodato d'uso</b> , posseduta in Italia a titolo di <b>proprietà o usufrutto</b> da soggetti <b>non residenti</b> nel territorio dello Stato che siano <b>titolari di pensione</b> maturata in regime di <b>convenzione internazionale</b> con l'Italia, residenti in uno <b>stato di assicurazione diverso dall'Italia</b> (Per beneficiare della riduzione è necessario presentare idonea dichiarazione in cui specificare quale sia l'immobile su cui applicare la riduzione)	10,60‰	Riduzione del - 50% della base imponibile (introdotta dall'art. 1 comma 743 L. 234/2021)
Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 (e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) concesse in <b>comodato</b> uso gratuito da persone fisiche a parenti, in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (Per beneficiare della riduzione è necessario presentare idonea dichiarazione in cui specificare quale sia l'immobile su cui applicare la riduzione)	10,6‰	Riduzione del 50% della base imponibile
Abitazione (ovvero solo immobile distinto in Catasto nelle categorie da A/1 ad A/9 e relative pertinenze classificate in Cat. C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una per tipologia) <b>locata</b> con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale (Per beneficiare dell'agevolazione è necessario presentare idonea dichiarazione in cui specificare quale sia l'immobile su cui applicare l'aliquota agevolata)	7,6‰	
Altri fabbricati, nonché unità immobiliari diverse dalle fattispecie per le quali è prevista un'aliquota agevolata	10,6‰	
Aree fabbricabili	10,6‰	
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali e quelli così come qualificati	esenti	

dalle lett. b), c) e d) dell'art. 758 L. 160/2019 e s.m.i.		
Terreni agricoli diversi dalle fattispecie di cui sopra	10,6‰	

Con le seguenti precisazioni:

- la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) opera come segue: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  - l'obbligo dichiarativo IMU sorge nei casi in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta non conoscibili dal comune (art. 769 L. 160/2019); in tal senso si rinvia alle previsioni di legge nonché alle istruzioni emanate in tema di compilazione della dichiarazione IMU;
2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2024;
  3. di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta nuova IMU si applicano il vigente regolamento comunale e le vigenti disposizioni di legge;
  4. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, con apposita votazione palese espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 13; Votanti: n. 8; Voti favorevoli: n. 8; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 5 (Nestola, De Giorgi, Pagano, Sangiorgi, Leo);

#### **D E L I B E R A**

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to COSIMO VALTER LUPO

SEGRETARIO GENERALE  
F.to Avv. LAURA CACCETTA

---

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.